

RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI AMBIENTALI E DELLA SICUREZZA

	Riferimento normativo	Descrizione
Albo Gestori Ambientali	Articolo 113, comma 1, lettera d), DI 17 marzo 2020, n. 18	Proroga dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 del termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, (ex art.24, comma 4, Dm 120/2014)
Autorizzazioni in scadenza	Articolo 103, DI 17 marzo 2020, n. 18	<p>Sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 tutti i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo il 23 febbraio 2020.</p> <p>La PA adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.</p> <p>Per tutti gli atti che prevedono silenzio-assenso o silenzio-rifiuto sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente (quindi non si considera il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020)</p> <p>Infine tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati – quindi anche quelli in materia ambientale – in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.</p>
Dichiarazione MUD	Articolo 113, comma 1, lettera a), DI 17 marzo 2020, n. 18	Proroga dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 del termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale – Mud (ex art. 6, comma 2, legge 70/1994)
FGAS	Articolo 103, DI 17 marzo 2020, n. 18	<p>I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ex art. 7 e 8 D.P.R. n. 146/201) in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020.</p> <p>Al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del <i>Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate</i>(www.fgas.it), a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi).</p>

		<p>Nel Decreto Cura Italia (l'art. 103 comma 1) sono sospesi tutti i procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile, sia quelli pendenti al 23 febbraio che quelli iniziati successivamente.</p> <p>Sulla base di quanto sopra, la lettura combinata dei due dispositivi <u>può far pensare (ma ad oggi non sono state citate in nessun provvedimento)</u> che:</p> <p><i>Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono "automaticamente" sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori <u>in caso di mancato inserimento entro 30 giorni in banca dati delle informazioni</u>. A nostro avviso sono sospese anche tutte le eventuali sanzioni comminate prima del 23 febbraio ancora pendenti e non pagate a imprese che non hanno rispettato l'obbligo dei 30 giorni.</i></p>
Piano gestione solventi (PGS) e bilancio di massa COV per le attività soggette ad AUA e Autorizzazione Emissioni in atmosfera	Regione Lombardia, Decreto n. 3795 Del 26/03/2020	Proroga dal 31/03 al 31/10/2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato (ex art. 275 del DLgs 152/2006) nonché del bilancio di massa relativo all'utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi
Pile	Articolo 113, comma 1, lettera b), DI 17 marzo 2020, n. 18	<p>Proroga dal 30 marzo 2020 al 30 giugno 2020 del – termine per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato, (ex art. 15, comma 3, DLgs 188/2008)</p> <p>– termine per la trasmissione annuale dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (ex art.17, comma 2, lettera c), DLgs 188/2008)</p>
Raee	Articolo 113, comma 1, lettera c), DI 17 marzo 2020, n. 18	Proroga dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 per la presentazione della comunicazione annuale relativa alla quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Raee (ex art. 33, comma 2, DLgs 49/2014)
Rifiuti	Indicazioni per gestione ex ordinanze articolo 191, DLgs 152/2006 – Schema di circolare Ministero Ambiente 27 marzo 2020	<p>Il Ministero Ambiente fornisce indicazioni agli enti locali (Regioni, Province autonome, Comuni) per l'emissione di contingibili e urgenti dovessero adottare per affrontare le criticità nella gestione dei rifiuti dovute all'epidemia COVID_19.</p> <p>Tra i "suggerimenti" forniti vi è quello che gli Enti locali da oggi hanno la facoltà di:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – raddoppiare i quantitativi dei rifiuti per il deposito temporaneo fino a 60 metri cubi di cui 20 metri cubi massimo di rifiuti pericolosi; – prolungare il limite annuale da 12 mesi fino a 18 mesi. <p>Il Ministero rimanda alle Regioni, Province e Comuni la facoltà di applicarle.</p> <p>La circolare fornisce indicazioni anche in merito al deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, alle capacità di stoccaggio degli impianti, allo smaltimento in discarica e all'incenerimento rifiuti.</p>
Rifiuti – Servizio pubblico di raccolta	Documento Consiglio Snpa 23 marzo 2020	<p>Il documento contiene prime indicazioni generali per il servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rifiuti urbani prodotti in abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al COVID-19, in quarantena o isolamento obbligatorio e loro modalità di incenerimento/smaltimento – garanzie di idonei spazi di stoccaggio – incenerimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo
Sicurezza sul lavoro	<p>Articolo 16, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18</p> <p>Protocollo Governo/Parti sociali 14 marzo 2020</p> <p>Circolare MinSalute 3 febbraio 2020 n. 3190</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Per tutti i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati DPI (ai sensi art. 74, comma 1, del Dlgs 81/2008) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio – La modalità di lavoro agile (cd. “smart working”) può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza (Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa (art.22 L. 22 maggio 2017, n. 81) sono assolti in via telematica ricorrendo a quanto disponibile sul sito INAIL – Precauzioni da applicare alle attività che non possono essere fermate (informativa sintomi influenzali e sulla distanza di sicurezza, l’adozione di mascherine e altri Dpi secondo la disponibilità in commercio dei prodotti. – Le visite mediche preventive/preassuntive, rientro da malattia > 60 gg, cambio mansione avranno la precedenza.

		<ul style="list-style-type: none"> – E' ancora sconosciuto il tempo di sopravvivenza del virus nei rifiuto domestici/urbani ma si raccomanda agli operatori del settore dell'igiene ambientale di adottare i DPI ordinari e in particolare le mascherine Ffp2 o Ffp3 e i guanti. – Le tute e gli altri indumenti da lavoro devono essere lavati a 60° e per la sanificazione dei mezzi bisognerà evitare aria compressa e acqua sotto pressione. – Agli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, la responsabilità di tutela dal rischio biologico, in capo al datore di lavoro in collaborazione del medico competente e coerentemente con i provvedimenti di sospensiva delle attività commerciali.
Tassa / Tariffa rifiuti	Articolo 107, DI 17 marzo 2020, n. 18	Ai Comuni è concesso di deliberare lo slittamento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 del termine per la determinazione della TARI.
Trasporti Adr	Articolo 1, Dm 10 marzo 2020	Proroga al 30 giugno 2020 dei certificati – aventi scadenza dal 23 febbraio al 20 giugno 2020 – di formazione professionale Adr per il trasporto di merci pericolose (art.4 Dm Trasporti 6 ottobre 206)